


**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

**L'ALLIEVO PORTATORE DI HANDICAP,
LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SEMPLIFICATA,
RIDOTTA E LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
DIFFERENZIATA: PROPOSTE PER L'USO.**


Redatto da Alberto BALDI



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

INDICE

Glossario minimo	pag. 1
La programmazione didattica ridotta e/o semplificata	pag. 2
La programmazione didattica differenziata	pag. 3
La valutazione differenziata	pag. 4
Il Piano Educativo Individualizzato. –	pag. 5
Ordinanza Ministeriale 20/02/98 sulla valutazione degli alunni handicappati (coordinata con O.M. 80 del 9/03/95)	pag. 7
D.P.R. 323 del 23/07/1998. Esami dei candidati con handicap.. D.P.R. 323 de! 23/07/1998. Certificazioni.	pag. 10
Bibliografia	pag. 11



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

GLOSSARIO MINIMO

Menomazione (1) : Si intende per menomazione qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche.

Disabilità (1) : E' la restrizione o carenza (conseguente ad una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano.

Handicap (1) : Una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la , possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all'età, al sesso, ai fattori culturali e sociali).

Lo svantaggio proviene dalla diminuzione o dalla perdita della capacità di " conformarsi alle aspettative o alle norme proprie all'universo che circonda l'individuo.

Integrazione (2) : "...Si può capire dunque il valore dell'integrazione, se la si contrappone all'assimilazione, che rifiuta la differenziazione e tende a promuovere un contesto dominato dall'anomia.

Se un bambino viene ammesso in una scuola, che non procede a nessun cambiamento, egli viene assimilato. Se invece l'accoglimento di un bambino in una scuola comporta piccoli adattamenti, tanto da parte del bambino che da parte della scuola, allora si può parlare di integrazione.

A maggior ragione la, differenza risulta fondamentale per le scelte educative vissute dai bambini handicappati. L'integrazione è dunque un cambiamento e un adattamento reciproco, un processo aperto e correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità e delle conoscenze incorporate."



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA RIDOTTA E/O SEMPLIFICATA

Che cos'è?

E' una prospettiva attraverso la quale collocare al centro del nostro lavoro l'allievo disabile o con problemi di tipo cognitivo: per ripartire dai suoi interessi e dalle cose che è capace di fare.

E' uno strumento per colmare lacune preesistenti che rendono difficoltoso ed incerto il percorso scolastico futuro.

Uno strumento, quindi, per recuperare concetti e conoscenze mancate e per aggiornare il proprio curriculum a quello dei compagni.

Come la si può realizzare?

Non eliminando le difficoltà, ma graduandole.

Scomponendo gli obiettivi in unità elementari.


Adeguando il contesto didattico di cui l'allievo è parte (tempi, spazi e metodi applicati), anche a partire semplicemente dalle verifiche.

Cogliendo le opportunità di lavoro individualizzato per una conoscenza più approfondita della persona.

Accorciando i tempi che intercorrono tra un momento di verifica e quello successivo.

Che cosa comporta come formalità?

Un progetto (Piano Educativo Individualizzato) che riporti obiettivi, metodi di lavoro e verifiche di ciò che si intende fare per realizzare l'integrazione dell'allievo portatore di handicap.



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DIFFERENZIATA

Che cos'è?

La possibilità di attribuire importanza anche a piccoli segnali di miglioramento che, se collocati in un percorso formativo qualunque, potrebbero apparire poco significativi.

E' un modo per sviluppare nell'allievo competenze specifiche di tipo non necessariamente didattico; quali, per esempio, autonomie sociali o mansioni utili per una professione, se necessario, anche slegata dall'indirizzo dei corsi

Come si può realizzare?


Affrontando con l'allievo argomenti che non rientrino direttamente nel programma scolastico, ma che siano funzionali allo svolgimento dello stesso. Un recupero dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento della materia.

Sviluppando contenuti che privilegino il campo delle autonomie sociali, riferite al contesto di vita dell'allievo (per esempio: la conoscenza del tempo, dello spazio, dell'uso del denaro, dei mezzi di trasporto).

Elaborando progetti mirati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, anche attraverso attività di alternanza scuola-lavoro.

Che cosa comporta come formalità?

Un progetto (Piano Educativo Individualizzato) che riporti obiettivi, metodi di lavoro e verifiche di ciò che si intende fare per realizzare l'integrazione dell'allievo portatore di handicap.



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA

Che cos'è?

Uno strumento da utilizzare quando, adottando i normali standard valutativi, ci si trovasse nella situazione di dovere assegnare insufficienze gravi ad un allievo portatore di handicap nel caso che la mancanza di impegno o la non disponibilità ad applicarsi non sia la causa principale degli scarsi risultati ottenuti.

Come di adotta?

Riferendo i risultati scolastici ottenuti al Piano Educativo Individualizzato previsto in fase di programmazione, non considerando i parametri dettati dai Programmi Ministeriali.

Che cosa comporta come formalità?

La comunicazione scritta della scelta operata ai genitori e la conferma, anche tacita, che non abbiano nulla in contrario.

L'annotazione del criterio di valutazione adottato sui documenti di valutazione formale (non sul diploma).


ANNOTAZIONI
* La presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai Programmi ministeriali ed è adottata si sensi Dell'art. 13 dell'O.M. 80 del 9/03/1995.





PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (3)

1. Il Piano educativo individualizzato è redatto in base all'art. 12 della Legge 104/1992 e del D.P.R. 24/2/1994
2. Costituisce pertanto il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno, in un determinato periodo di tempo ai fini del diritto all'educazione e all'istruzione di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/1992
3. E' predisposto congiuntamente dagli operatori dell'Azienda USL o dal sanitario privato che ha in carico l'alunno individuato e dagli operatori degli Enti locali e dai docenti della classe (curricolari e di sostegno), con la partecipazione dell'insegnante psico-pedagogico ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno
4. L'elaborazione è collegiale, alla redazione provvede l'insegnante di sostegno (o, nel caso questo manchi, un insegnante curricolare che provvederà anche alle redazioni delle successive modifiche) su precise indicazioni dei partecipanti agli incontri.
5. E' formulato, sulla base del Profilo dinamico funzionale e corrisponde alla realizzazione per ogni singolo alunno di quanto stabilito negli accordi di programma. Tiene infatti presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi, e di socializzazione e le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, secondo quanto indicato alla lettera a c I dell'art'13 della L 104/1992. In sintesi esso è il frutto dell'accordo intervenuto tra Provveditorato, Comune, Azienda USL, Amministrazione provinciale.
6. In via esemplificativa si elencano i seguenti contenuti
 - orario della classe frequentata e di permanenza dell'alunno,
 - organizzazione dei servizi di trasporto, mensa, eventuale assistenza, accompagnamento, etc.
 - predisposizione delle strutture idonee alla regolare frequenza dell'alunno
 - modalità, tempi e forme di collaborazione tra tutti i firmatari dell'accordo di programma e d'impiego dei rispettivi operatori
 - modalità, forme e progetti di organizzazione del raccordo Scuola-Extrascuola
 - raccordi con il Gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto
 - modalità, forme e tempi di eventuali interventi di riabilitazione:, terapie, sostegno, etc.
 - predisposizione di progetti diretti ad assicurare la continuità del periodo scolastico
 - predisposizione di interventi diretti all'orientamento
 - modalità e tempi di massima per la verifica e la ristestura del Profilo didattico funzionale
 - predisposizione di percorsi misti e di percorsi sperimentali.



**GALILEO
GALILEI**
Istituto Tecnico
Industriale Statale

7. Il Piano educativo individualizzato elenca le risposte necessarie ad osservare la piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno.
8. Le riunioni di progettazione e di verifica sia del Profilo dinamico funzionale sia del Piano Educativo individualizzato sono effettuate preferibilmente in ambito scolastico. I Dirigenti scolastici si impegnano a concordare le date e gli orari con gli operatori delle altre istituzioni e a garantire la necessaria flessibilità organizzativa tenendo conto degli impegni che derivano agli operatori USL dalle caratteristiche dell'attività clinica da loro prioritariamente svolta.
9. Gli esiti delle verifiche di cui al c. 6 dell'art. 12 della L. 104/1992 e di cui all'art. 6 del DPR 24/2/1994 determinano la messa a punto del Piano educativo individualizzato a cura degli stessi soggetti che hanno effettuato le verifiche e formulato il piano stesso.
10. Gli operatori scolastici contribuiscono alla realizzazione del Piano educativo individualizzato tramite la messa a punto della programmazione didattica personalizzata
11. Il Piano educativo individualizzato deve essere verificato quadrimestralmente
12. Copia del Piano educativo individualizzato è conservato nel fascicolo personale dell'alunno e trasmessa nella sua ultima stesura alla scuola successiva all'atto del passaggio dell'alunno da un grado scolastico all'altro
13. Copia del Piano educativo Individualizzato deve essere consegnata alla famiglia dell'alunno
14. Copia del Piano educativo individualizzato deve essere consegnata in Provveditorato entro una data che verrà comunicata annualmente



Stralcio dall'Ordinanza Ministeriale 20 febbraio 1998, n. 65

Oggetto: Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1997/98. (testo coordinato con le OO.MM. n. 80 del 9 marzo 1995 e n. 330 del 27 maggio 1997)

TITOLO IV

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

.....

Art. 13.- Valutazione degli alunni handicappati –

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta de Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stesso siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità de precedente art. 12.

(*)

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista degli obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti.

Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995".

"Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli studi e Regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D. leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12. (*)

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno de corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previa intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) - svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315 - comma quinto - del D.L.vo 16.4.94, n. 297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

() Valutazione conforme ai programmi Ministeriali*

D.P.R. 323 del 23/07/1998

Art. 6 (Esami dei candidati con handicap)

1. *(Regolamento)* Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. *(Regolamento)* I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. *(Regolamento)* I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 13 (Certificazioni)

1. *(Regolamento)* La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione



BIBLIOGRAFIA

1. Comune di Parma, 1991 “Superare l’handicap. (definizioni adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità)”
2. Canevaro (a cura di), 1983 “Handicap e scuola. Manuale per l’integrazione scolastica”
La Nuova Italia Scientifica, Roma.
3. Provveditorato agli Studi di Parma, Prot. n. 7820/PI del 20/06/1997, “Integrazione scolastica – accordo di programma ex Legge 104/92” (sottoscritto con Amm.ne Prov.le – AUSL e Amm.ne Com.le di Parma)
4. P. Arduini (a cura di), 1998. “Integrazione scolastica”
CePDI, Parma.
5. Ministero della Pubblica Istruzione, “Il Nuovo Esame di Stato. Istruzioni per l’uso”